

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ENERGIA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- DL n. 17/2022 convertito dalla Legge n. 34/2022

IN SINTESI

Recentemente è stato convertito in legge il c.d. “Decreto Energia” contenente una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica / gas naturale. In particolare, in sede di conversione sono state confermate le seguenti agevolazioni:

- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale;
- aumento della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese di logistica / trasporto in conto terzi che utilizzano:
 - mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V;
 - mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

In sede di conversione sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

- revisione dal 2023 della determinazione del “bonus pubblicità”;
- differimento dal 15.6 al 15.11.2022 del termine di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni all’1.1.2022.

Sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 è stata pubblicata la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia. In sede di conversione sono state:

- confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario;
- introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

CREDITO D'IMPOSTA "IMPRESE ENERGIVORE" - Art. 4

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese "energivore" è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per la componente energetica **nel secondo trimestre 2022**.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Come sopra accennato, possono accedere all'agevolazione in esame le imprese "energivore" (con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- **operano nei settori degli Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno **prodotto e autoconsumato energia** nel secondo trimestre 2022, per le quali l'aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica.

Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell'energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Merita evidenziare che l'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 con il codice tributo "6961";
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - Art. 5

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 15% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Al fine dell'accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Possono accedere al bonus in esame le imprese "a forte consumo di gas naturale" che:

- **operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



Per ottenere 1 gWh/anno considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 con il codice tributo "6962";
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022 - Art. 6, comma 2

A seguito dell'incremento dell'autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) **per il 2022** è confermato l'aumentato della deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori.

CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI e V - Art. 6, commi 3 e 4

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 15% delle spese sostenute** (al netto IVA) **nel 2022 per l'acquisto e utilizzo del componente AdBlue** (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto in esame “l’incremento del costo del metano, che è utilizzato nella produzione di AdBlue, ha determinato una crisi del relativo sistema produttivo, con un **correlato incremento dei costi** tale da rendere, per gli operatori, **non più conveniente** in termini di total cost of ownership (TCO) **l’utilizzo dei veicoli commerciali di ultima generazione**. Tale situazione determina il ricorso all’utilizzo di mezzi più obsoleti con classificazione ambientale da 0 a 4 (e che non richiedono l’uso dell’AdBlue). La misura, pertanto, è finalizzata a garantire, non solo la sostenibilità d’esercizio delle imprese del trasporto di merci, ma anche ad evitare ulteriori impatti negativi in termini di emissioni climalteranti e inquinanti, in netto contrasto con tutte le politiche di sostenibilità ambientale intraprese dal Ministero delle Infrastrutture ... e con il percorso virtuoso avviato dal comparto del trasporto delle merci su gomma”.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

- esercenti **attività logistica e di trasporto merci in conto terzi**;
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.



In sede di conversione l’agevolazione in esame è **stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V**.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’agevolazione in esame:

- è riconosciuta nel **limite massimo di spesa di € 29,6 milioni** e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.



Il credito d’imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero delle Infrastrutture.

CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI A METANO LIQUEFATTO - Art. 6, commi 5 e 6

Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** (al netto IVA) nel 2022 **per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL)** comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Dalla citata Relazione è possibile desumere che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del costo del GNL e in coerenza con le politiche di incentivazione degli investimenti ad elevata sostenibilità adottate dal Ministero delle Infrastrutture, la disposizione in esame “*prevede un’agevolazione per le imprese che hanno intrapreso un virtuoso percorso di rinnovo dei mezzi ad alimentazione tradizionale, acquistando e utilizzando mezzi alimentati a GNL, rendendo meno gravosi i costi di esercizio complessivi*”.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

- esercenti **attività logistica e di trasporto merci in conto terzi**;
- che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è riconosciuta nel **limite massimo di spesa di € 25 milioni** e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero delle Infrastrutture.

INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO Art. 7, commi da 1 a 3

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurre gli effetti distorsivi, è confermato che le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), **possono essere parzialmente destinate** all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dai predetti aumenti.

È inoltre disposto che:

- con un apposito Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione;
- il predetto Fondo unico è incrementato di € 40 milioni per il 2022.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - Art. 7, commi 3-bis e 3-ter

In sede di conversione, al fine di sostenere al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata differita **dal 30.4 al 31.7.2022** la sospensione dei versamenti di cui all'art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

In particolare la sospensione interessa i seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 31.7.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 31.7.2022;

- IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 31.7.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 31.8.2022;**

ovvero

- **in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 31.8.2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - Art. 8

Tra le misure adottate nell'ambito del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell'emergenza COVID-19 ed in particolare l'accesso:

- alle garanzie concesse dalla SACE spa;
- al Fondo centrale di garanzia PMI.

Ora, con l'art. 8 del Decreto in esame è confermata l'estensione:

- a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
- fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.

BONUS PUBBLICITÀ - Art. 25-bis

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, riguardante le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line";
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Nel corso del tempo l'agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:

- per il 2020:
 - l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente);
 - l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
- **per il 2021 e il 2022:**
 - la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati**, per le sole "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani / periodici**;
 - l'art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha disposto che la **misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV**.

Per entrambe le annualità il credito d'imposta è calcolato nella misura del **50% del valore degli investimenti** effettuati e **non è (più) richiesto l'incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente.

Ora, in sede di conversione è previsto che **dal 2023**, il credito d'imposta in esame è concesso, nella **misura unica del 75% del valore incrementale** degli investimenti **effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica**, anche on line.

In altre parole a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non essendo più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).

RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2022 - Art. 29

È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all'1.1.2022. Le relative disposizioni e in particolare l'aumento al 14% dell'imposta sostitutiva dovuta, sono state analizzate nell'Informativa.

In sede di conversione è stato **differito dal 15.6 al 15.11.2022** il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.

L'imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

- in **unica soluzione entro il 15.11.2022**;
- in **3 rate annuali** di pari importo, a **decorrere dal 15.11.2022** applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
 - 1° rata → entro il 15.11.2022;
 - 2° rata → entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
 - 3° rata → entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

CESSIONI DEL CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE - Art. 29-bis

L'art. 1, DL n. 13/2022 ha riscritto il comma 1 dell'art. 121, DL n. 34/2020 prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo "generico" (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l'opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con **un'ulteriore cessione** soltanto a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all'albo / società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un'ulteriore cessione sempre nell'ambito del settore bancario / finanziario / assicurativo.

Ora il Legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che:



“alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ... è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:

- il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima "libera" e le 2 successive nell'ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;
- a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova / quarta cessione non è prevista per gli "altri" intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).



Il comma 3 dell'art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle **Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura **inviate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.5.2022.****

Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l'ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti "vigilati" e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.

COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA - Art. 29-ter

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruita riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.



Ora il Legislatore interviene disponendo che, **per il 2022:**

- **i soggetti IRES;**
- **i titolari di partita IVA;**

tenuti a presentare il **mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022**, possono **inviare la Comunicazione di opzione** per lo sconto in fattura / cessione del credito **entro il 15.10.2022**.

ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO / BOLLO - Art. 38, comma 1-bis

In sede di conversione è stata prevista, fino al **31.12.2022**, l'**esenzione dall'imposta di registro** di cui all'art. 5, comma 4, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 e dall'**imposta di bollo** di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di **contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie** a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall'Ucraina.